



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 351 del 29/04/2026

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA "PROGETTO SPERIMENTALE TRATTAMENTI PSICO-EDUCAZIONALI E PSICOSOCIALI DEMENZE": APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICHI

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XXII del 24.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA "PROGETTO SPERIMENTALE TRATTAMENTI PSICO-EDUCAZIONALI E PSICOSOCIALI DEMENZE": APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICHI

Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO

che con provvedimento n. 719 del 25/11/2025 è stata indetta selezione comparativa ex art. 7 co.6 bis D. Lgs.165/2001 per il conferimento di n. 2 incarichi di Psicologo Psicoterapeuta da destinare al "Progetto sperimentale trattamenti psico-educazionali e psicosociali demenze" (cod. 69/2025), per un impegno di 9 ore settimanali;

PRESO ATTO

che con provvedimento n. 222 del 09/03/2026 sono stati dichiarati ammissibili n. 6 candidati che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla selezione di cui sopra, entro i termini di scadenza previsti dal bando;

NR	ID	Data di Nascita
1	5283222	29/03/1988
2	5294974	27/12/1994
3	5271635	08/06/1980
4	5286939	24/07/1986
5	5272857	05/02/1987
6	5293609	26/02/1977

RILEVATO

che con provvedimento n. 221 del 09/03/2026 è stata nominata la Commissione a cui è stata affidata la selezione comparativa;

che la predetta Commissione Selezionatrice in data 16/03/2026 ha proceduto all'espletamento della selezione in questione, e formulato la seguente graduatoria;

Graduatoria Candidati idonei:

Nr	ID	Cognome Nome	Totale Punteggio
1	5271635	Cappelletti Sara	2,573
2	5286939	Monastra Cecilia Maddalena	1,838
3	5293609	-----	1,613
4	5283222	-----	0,585
5	5272857	-----	0,263
6	5294974	-----	0,125

RITENUTO

opportuno conferire l'incarico libero professionale di psicologo psicoterapeuta da assegnare alla s.s.d. Servizio di Psicologia nell'ambito del progetto sopraindicato, per un periodo di anni due, un impegno orario di n. 9 ore settimanali retribuite €. 40,00/h, per attività da svolgersi per la s.c. Distretto Urbano Novara;

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, alla costituzione di n. 2 incarichi libero professionali con il primo e secondo candidato nella graduatoria degli idonei: d.ssa Cappelletti Sara nata il 08/06/1980 e d.ssa Monastra Cecilia Maddalena nata il 24/07/1986;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione (funzioni di psicologo psicoterapeuta) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (nelle more dell'esecuzione dei progetti) ed altamente qualificata (psicologo psicoterapeuta);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incarico, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
 - la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
 - non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
 - il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale, inoltre che l'onere economico derivante dagli incarichi qui conferiti, risulta finanziato attraverso il FDV.

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di n. 2 incarichi libero professionale di psicologo psicoterapeuta da destinare al "Progetto sperimentale trattamenti psico-educazionali e psicosociali demenze" (cod. 69/2025), indetta con provvedimento 719/2025,

- di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Selezionatrice, evidenziati nel verbale redatto dalla stessa, in data 16.03.2026;
- di approvare la Graduatoria dei candidati risultati idonei:

Nr	ID	Cognome Nome	Totale Punteggio
1	5271635	Cappelletti Sara	2,573
2	5286939	Monastra Cecilia Maddalena	1,838
3	5293609	-----	1,613
4	5283222	-----	0,585
5	5272857	-----	0,263
6	5294974	-----	0,125

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- di costituire con i primi due classificati della Graduatoria dei Candidati Idonei: d.ssa Cappelletti Sara nata il 08/06/1980, e dott.ssa Monastra Cecilia Maddalena nata il 24/07/1986, rapporto di lavoro autonomo consistente nell'acquisizione di prestazioni libero professionali di Psicologo Psicoterapeuta da assegnare alla s.s.d. Servizio di Psicologia e destinati al "Progetto sperimentale trattamenti psico-educazionali e psicosociali demenze" (cod. 69/2025), da svolgersi per la s.c. DUN con un impegno di 9 ore settimanali e per un periodo di anni due;
- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 40,00= orari lordi;

- di dare atto che i rapporti qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;
- di dare atto che gli incarichi qui conferiti, non comportano al momento copertura di posto in organico;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente Psicologo d.ssa Lucia Colombo, Dirigente Responsabile s.s.d. Servizio di Psicologia, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificata in via presuntiva per l'anno 2026 in €. 25920/00, trova copertura sul conto C250494B del bilancio 2026 FDV DEMENZE;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta proposta istruttoria;

con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine
allegato 1 – schema di contratto individuale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella Gianluca Corona, nata a Novara il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott. _____**, residente in _____ (CF _____ - P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**], psicologo.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali di psicologo assegnato alla **s.s.d. Servizio di Psicologia;**

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali **di psicologo consistenti in:**

- **interventi basati sulla stimolazione cognitiva e sulla reminiscenza a pazienti con disturbo neuro-cognitivo, di grado lieve moderato**

- **interventi di formazione ad operatori che collaborano con le équipes che hanno in carico pazienti con decadimento cognitivo lieve o demenza lieve-moderata**

- **trattamenti psico-sociali rivolti a familiari/caregiver di pazienti affetti da disturbi neuro-cognitivi in carico al CDCD**

per un impegno orario di nr. 9 ore settimanali da svolgersi per la s.c. DUN nell'ambito del "Progetto sperimentale trattamenti psico-educazionali e psicosociali demenze" ;

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, **il Dirigente Responsabile della s.s.d. Servizio di Psicologia** che ha assunto e svolgerà l'incarico di "referente operativo" dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni

indispensabili. per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore;
contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale
coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di
comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i
collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere
puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n.
62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente
contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la
Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex
art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, **di durata biennale, decorre dal _____
fino al prossimo _____, ma comunque non oltre
l'esaurimento del finanziamento regionale disponibile.**

È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad
nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprensivo lordo di €. 40,00 orari (quaranta/00).*

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.*

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del **Dirigente Responsabile della s.s.d. Servizio di Psicologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del *“Referente operativo”* individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 ss. codice civile).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al *secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e, pertanto, *è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]* e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE
Dott. _____